Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO **2010**

38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213197 - FAX 0461/213155

Introduzione

La presente relazione racchiude in sintesi l'insieme delle attività che il Comitato provinciale per le Comunicazioni della Provincia autonoma di Trento ha svolto nel corso dell'anno 2010.
In base all'art. 15, comma 2 della Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, istitutivo del Comitato provinciale per le Comunicazioni, l'organismo è tenuto a presentare, entro il 31 marzo, al Presidente del Consiglio provinciale che li comunica all'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Provincia ed all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni" "una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale e sull'attività svolta dell'anno precedente e il rendiconto sulla gestione della propria dotazione finanziaria che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio provinciale".
Il Comitato provinciale per le Comunicazioni è stato istituito con legge provinciale in attuazione dell'art.1, comma 13 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) ".....Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi..... L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati".
Il Comitato è chiamato ad esercitare una essenziale funzione di garanzia nel sistema comunicativo locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo di pluralismo e di favorire la crescita produttiva, imprenditoriale e culturale delle emittenti e delle imprese multimediali dislocate sul nostro territorio che sono impegnate in un confronto sempre più competitivo all'interno dei processi di globalizzazione dell'informazione e della comunicazione.
Su questo terreno, il Comitato affianca e sostiene lo sforzo della Provincia e degli altri molteplici soggetti culturali, scientifici, imprenditoriali per assicurare al Trentino un ruolo non marginale nei processi di innovazione tecnologica destinati a mutare nei prossimi anni il panorama economico, sociale e civile e le stesse abitudini quotidiane dei cittadini.
Il Comitato provinciale per le Comunicazioni si configura come un organo misto in quanto alla funzione originaria di organo di consulenza della Provincia autonoma, in base alla normativa precedente (Legge n. 103/1975, Legge n.223/1990, Testo Unico n. 177/2005) ha aggiunto quella di "organo funzionale dell' Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate".
Tali funzioni delegate sono state conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l'Accordo-Quadro stipulato in data 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le

garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e successivamente ampliati con un nuovo Accordo-Quadro, stipulato il 4 dicembre 2008.
La convenzione tra Agcom, Consiglio e Giunta provinciali è stata sottoscritta il 16 marzo 2007 ed ha previsto l'attribuzione delle deleghe nelle seguenti materie:

1) tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive;
2) funzioni istruttorie in riferimento al diritto di rettifica nel sistema radiotelevisivo locale;
3) vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;
4) svolgimento della fase del tentativo di conciliazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazioni e utenti.

Il Comitato provinciale per le Comunicazioni esercita altresì le funzioni richieste:

a) dal Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare predisponendo la graduatoria per le attribuzioni dei contributi all'emittenza locale;

b) dall'Autorità per le garanzie nella Comunicazioni per l'applicazione delle norme a tutela della comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d'informazione a livello di sistema radiotelevisivo locale in periodo elettorale ed ordinario;

c) dalla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" in ordine all'organizzazione della Tribune politiche della sede Rai di Trento.

Come detto, in data 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle stesse è stato stipulato un secondo Accordo-Quadro che attribuisce nuove competenze ai Corecom nonchè le risorse finanziarie per la loro gestione.
La convenzione tra Agcom, Consiglio e Giunta provinciali del Trentino è stata sottoscritta il 16 dicembre 2009 ed ha previsto l'attribuzione delle seguenti deleghe:

1) "Definizione delle controversie" indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS. Si tratta, in effetti, di una sorta di "appello" rispetto al citata tentativo di conciliazione, un vero e proprio procedimento decisorio rispetto all'eventuale mancato esito del tentativo di primo livello. Ai fini del conferimento di tale delega ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie.

2) "Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale", mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione

di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria.

3) Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del "Registro degli Operatori di Comunicazione" secondo le linee guida fissate dall'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Nel quadro dell'attività svolta nel 2010, va tenuto conto della circostanza relativa al fatto che, come detto, dal 1 gennaio 2010 è stata attribuita la tenuta del ROC (Registro degli operatori di comunicazioni), tutt'altro che secondaria, che si è rilevata una attività importante, complessa e laboriosa.
Da ultimo il Comitato ha messo in campo una rete di comunicazione costante e periodica le imprese editoriali, le emittenti radiotelevisive, le Associazioni dei Consumatori, la Federazione delle Cooperative e con tutti i soggetti interessati al mondo della comunicazione, finalizzata non solo ad attività di supporto ma anche promuovendo iniziative e dibattiti di confronto.

Resoconto riassuntivo delle attività svolte dal Comitato provinciale per le Comunicazioni nel corso dell'anno 2010.

ATTIVITA' PROPRIE

1) **Attuazione della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. art. 45: predisposizione della graduatoria delle emittenti televisive locali, titolari della concessione, che hanno presentato domanda per i contributi previsti dalla legge.**

Con Decreto 26 maggio 2010 il Ministero delle Sviluppo Economico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2010 - ha deliberato il bando per l'attribuzione di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2010 e con Decreto 30 luglio 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2010 - la ripartizione dello stanziamento, previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni che per il bacino della Provincia autonoma di Trento ammonta a € 627.460,55.
Al Comitato sono pervenute quattro domande dalle emittenti Rttr, Tca, Gruppo Editoriale Trentino Srl – in sigla G.E.T. Srl e Telepace (extraregionale).
La graduatoria è definita sulla base di alcuni criteri fondamentali i più importanti dei quali si riferiscono in primo luogo alla copertura del 70% della popolazione residente nel bacino provinciale (condizione preliminare e necessaria), nonché al fatturato economico ed al personale.
L'istruttoria svolta dal Comitato ha consentito di verificare che tutti i soggetti richiedenti posseggono i requisiti previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292 "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni" e quindi possono accedere alle provvidenze previste come do seguito meglio specificato .
L'emittente Telepace non ha presentato né fatturato né quota parte del personale ma essendo una emittente a carattere comunitario può comunque accedere al riparto dei contributi, in quanto il citato regolamento afferma che "non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quattro (vedi deliberazione n. 78/1998 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) fatta eccezione per le emittenti televisive a carattere comunitario come definite dall'art. 1, comma 1, lettera f) del provvedimento n. 78/1998".
La società G.E.T. Srl", ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. del 26 maggio 2010, ha inoltrato domanda in riferimento all'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, già denominato fornitore di contenuti in ambito locali, ai sensi della delibera n. 435/01/CONS dell'Agcom, per il marchio"Tca", già precedentemente diffuso in tecnica analogica.
La G.E.T. Srl si è costituita in data 15 dicembre 2009 e deriva dalla scissione della società Tca Srl in G.E.T. Srl (fornitore di contenuti) e Trentuno Srl (fornitore di rete). L'assetto societario di ambedue le nuove società (G.E.T. Srl

e Trentuno Srl) è il medesimo: "Servizi finanziari immobiliari e commerciale Srl" pari al 91,7& del capitale sociale e "Towertel Spa" pari all'8,3%.
In data 9 giugno 2010 la G.E.T. Srl ha inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di cessione dell'autorizzazione "fornitore di contenuti" con marchio TCA.
In data 6 ottobre 2010 il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e Radiodiffusione - ha determinato tale autorizzazione, comunicata con nota prot. n. DGSCER/III/65776 di data 7 ottobre 2010.
Pertanto la G.E.T. è legittimata ad accedere ai contributi previsti dalla Legge n. 448/1998 mentre la società "TCA Srl" la cui domanda è stata presentata unicamente nel caso in cui quella inoltrata da G.E.T.Srl non venisse accolta per mancanza di requisiti, non viene quindi considerata.
La graduatoria finale vede al primo posto G.E.T, seguita da Rttr e Telepace.
Secondo quanto previsto dal Regolamento citato la somma assegnata e' attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base alla graduatoria predisposta.
In conclusione alle emittenti G.E.T. e Rttr è stata assegnata la somma di € 292.814,92 ciascuna e € 41.830,70 a Telepace.

2) Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di vari Comuni della Provincia autonoma di Trento Elezione e elezione del Presidente e dei componenti dell'assemblea delle Comunità territoriali della Provincia autonoma di Trento.

Nell'anno 2010 si sono svolti due importanti appuntamenti elettorale: l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di vari Comuni della Provincia autonoma di Trento (16 maggio 2010) e l'elezione Presidente e dei componenti dell'assemblea delle sedici Comunità territoriali della Provincia autonoma di Trento (24 ottobre 2010).
Come è noto la parità di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione durante le trasmissioni radiotelevisive è assicurata dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica" e dal "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313." - adottato con Decreto 8 aprile 2004.
Le norme che individuano i criteri e le modalità ai quali bisogna attenersi sono deliberate dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni per l'emittenza nazionale, locale e per la carta stampata; mentre per quanto riguarda la concessionaria pubblica (Rai) si fa riferimento alla Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Per tutto il periodo elettorale il Comitato provinciale per le Comunicazioni ha fornito un supporto di assistenza e consulenza alle emittenti radiotelevisive

locali ed ai soggetti politici; ha, altresì, coordinato l'offerta delle emittenti e la domanda dei soggetti politici per la trasmissione dei messaggi autogestiti a pagamento. Mentre quelli a titolo gratuito (MAG) non sono stati programmati in quanto il Ministero per lo Sviluppo Economico ha deliberato l'assegnazione delle somme destinate al rimborso di tali messaggi per ogni Regione con notevole ritardo e successivamente alle tornate elettorali in questione.
In merito a queste tornate elettorale sono emerse tre segnalazioni che sono state trasmesse, dopo la fase istruttoria, ai competenti uffici dell'Agcom.

3) Digitale terrestre.

La conclusione del processo di transizione dal sistema analogico a quello del digitale terrestre si è concluso nell'ottobre 2009 facendo emergere molte criticità che sono proseguite anche nel corso del 2010. Infatti sul territorio si sono registrati vari problemi, soprattutto relativi alla ricezione del segnale nelle piccole realtà montane.
Il Comitato provinciale per le Comunicazioni si è fatti carico, talvolta al di là delle proprie competenze, a sollecitare tale problematiche promuovendo incontri con i broadcaster coinvolti e le istituzioni rappresentative del territorio e offrendo la piena disponibilità a svolgere una sorta di ruolo di regia e di garante dei diritti dei cittadini attraverso l'apertura di appositi tavoli di confronto nelle varie realtà interessate .
Si è provveduto, inoltre, tramite gli uffici tecnici del Ministero allo Sviluppo Economico – ex Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni – a "realizzare una mappatura del livello e della qualità del segnale delle aree indicate, al fine di consentire una valutazione fondata su dati certi e certificati che consentano l'adozione dei successivi atti e dei provvedimenti idonei a risolvere le problematiche emerse"; tale ricognizione di carattere tecnico ha permesso a tutti i soggetti coinvolti o interessati di conoscere la dimensione dei problemi e di mettere in campo tutti gli strumenti e le risorse tecniche adeguate. Questo rimane, a tutt'oggi, un campo di attività per il Comitato che in effetti si è trovato a svolgere un ruolo di supplenza.
Una volta conclusa la fase della digitalizzazione del territorio si è affrontata anche la delicata tematica relativa alla numerazione LCN (*logical channe number*), vale a dire l'assegnazione di un codice per ogni emittente e la conseguente collocazione "sul telecomando".
Come è noto tale numerazione è stata determinata secondo specifici criteri, in conformità alla delibera n. 365/10/CONS dell'Agcom. In particolare per i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale l'art. 5, comma 4 lettera a) prevede che "in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le numerazioni vengono attribuite, progressivamente, a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali per le Comunicazioni".
Con l'applicazione di tale criterio da parte della DGTVi e dal Ministero allo Sviluppo Economico è stata assegnata una numerazione LCN diversa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati sia per il bacino di Trento

che di Bolzano con il rischio di smembrare l'area unitaria. Da una attenta analisi si è appurato che tale assegnazione finirebbe per determinare, data la particolare situazione orografica del territorio del Trentino Alto Adige, una serie di conflitti tra i segnali con conseguenti disagi per l'utenza.
Al fine di risolvere queste criticità è stato attivato un tavolo di confronto con il Corecom di Bolzano, la RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale) e l'emittenza locale sia di Trento che di Bolzano per concordare una proposta condivisa di nuova numerazione LCN. In virtù delle disposizioni dell'art, 11, comma 7, allegato A) della delibera n. 366/2010/CONS dell'Agcom sede si è elaborato un accordo di scambio della numerazione LCN, inoltrato al Ministero allo Sviluppo Economico per la opportuna approvazione. Dopo un ulteriore approfondimento con il Ministero si è pervenuti ad una proposta conclusiva sulla quale è necessario ricercare l'adesione di tutte le emittenti interessate.
Sempre in materia del digitale terrestre, il Corecom si è posto il problema di definire un quadro normativo che metta in capo alla Provincia – e non più al Ministero – le competenze relative all'autorizzazione per fornitori di media audiovisivi e di servizi digitali in attuazione di quanto previsto dal T.U. della radiotelevisione – Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 consentendo, quindi, alla Provincia autonoma di svolgere un ruolo da protagonista nelle future dinamiche del settore; a tal proposito è stato predisposto una proposta/schema di disegno di legge.
Questa è una delle condizioni essenziali per dare concretezza all'obiettivo di assicurare al nostro territorio, alle sue istituzioni autonomistiche, a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti o interessati al sistema della comunicazione, gli strumenti necessari per una regolazione pluralista del settore che consenta di evitare fenomeni di colonizzazione e/o di posizioni derivanti, è la definizione del quadro normativo che disciplina la delicata materia relativa alle autorizzazioni per la fornitura di contenuti e di servizi digitali.

ATTIVITA' DELEGATE

a) Tentativo di conciliazione

Per quanto attiene alle competenze consolidate del Comitato, derivanti sostanzialmente dalle deleghe conferite allo stesso dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, va rilevato in primo luogo che l'attività relativa al tentativo di conciliazione ha fatto segnare sin dal suo avvio (novembre 2007) un trend costante, a conferma della situazione di disservizi e/o conflittualità tra utenti ed operatori della comunicazione, in particolare della telefonia.
Nel corso del 2010 il Comitato ha lavorato più intensamente nella direzione di potenziare l'attività pre-conciliativa attraverso un più stretto e continuativo rapporto con l'interfaccia degli operatori, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ridurre conseguentemente i costi, dare risposte tempestive alle esigenze dei cittadini che richiedono l'intervento del Comitato.
Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle conciliazioni, fin qui svolta, è stato sempre rispettato il termine di 30 giorni, come previsto dal Regolamento.

Istanze di conciliazioni presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010

	Anno 2009	Anno 2010
Conciliazioni pervenute	333	376
Conciliazioni concluse con accordo	189	244
Conciliazioni concluse con mancato accordo	51	34
Mancata comparizione	21	38
Rinunce da parte dell'istante	43	33
Istanze inamissimibili	3	5
Conciliazioni ancora da istruire	26	22

Istanze GU5 – richieste di provvedimenti temporanei di riattivazione dei servizi di telecomunicazione presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010

	Anno 2009	Anno 2010
Richieste GU5 pervenuti	92	79
Riattivazione servizi	35	35
Provvedimento di rigetto	37	18
Provvedimenti temporanei	20	26
Richieste GU5 ancora da istruire		

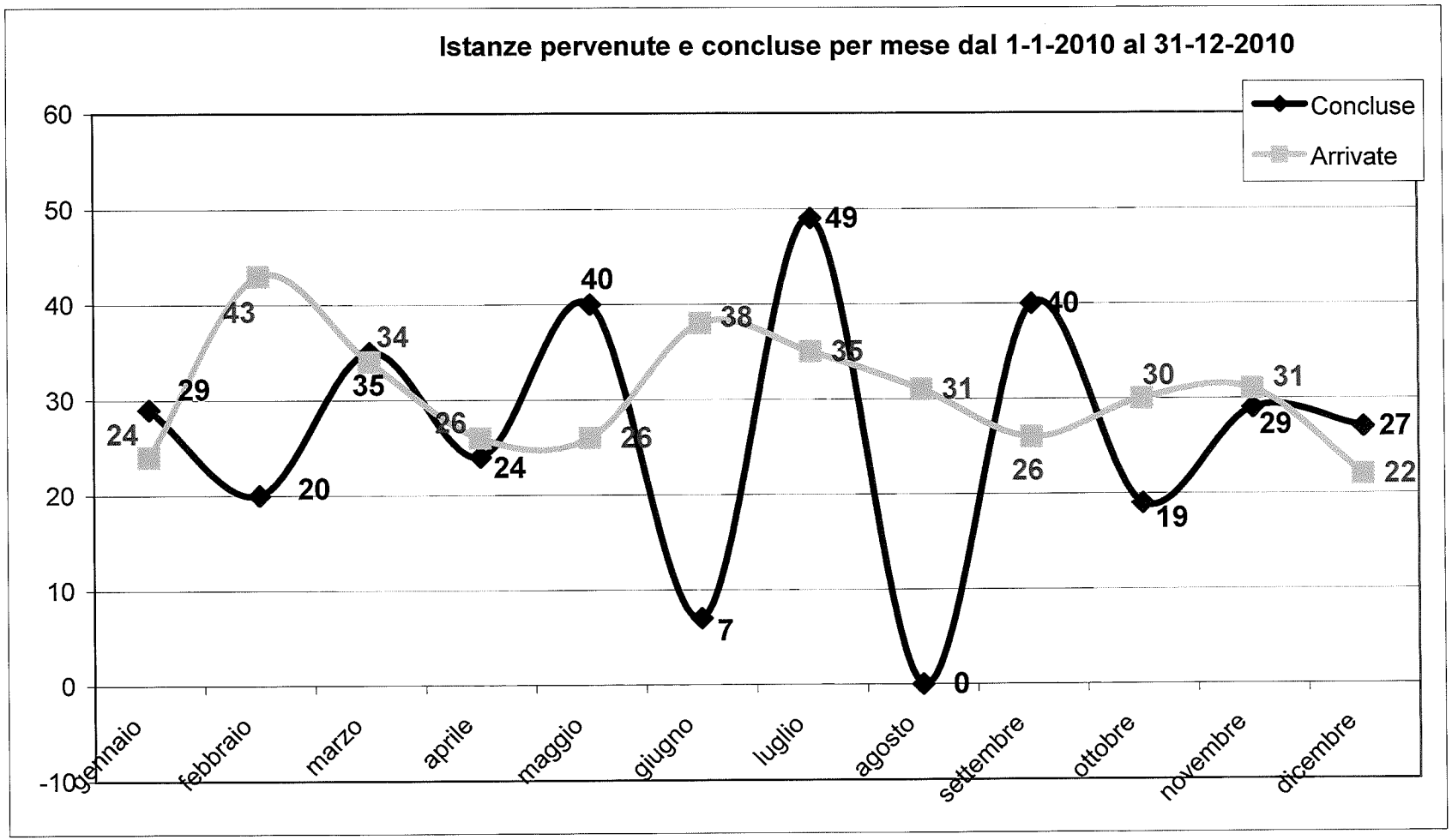
Istanze pervenute e concluse per mese dal 1-1-2010 al 31-12-2010
Concluse
Arrivate
60
50
40
30
20
10
0
-10
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
24
29
20
43
35
34
24
26
40
26
7
38
49
35
0
31
40
26
19
30
29
31
27
22

Esito delle Istanze
dal 1-1-2010 al 31-12-2010

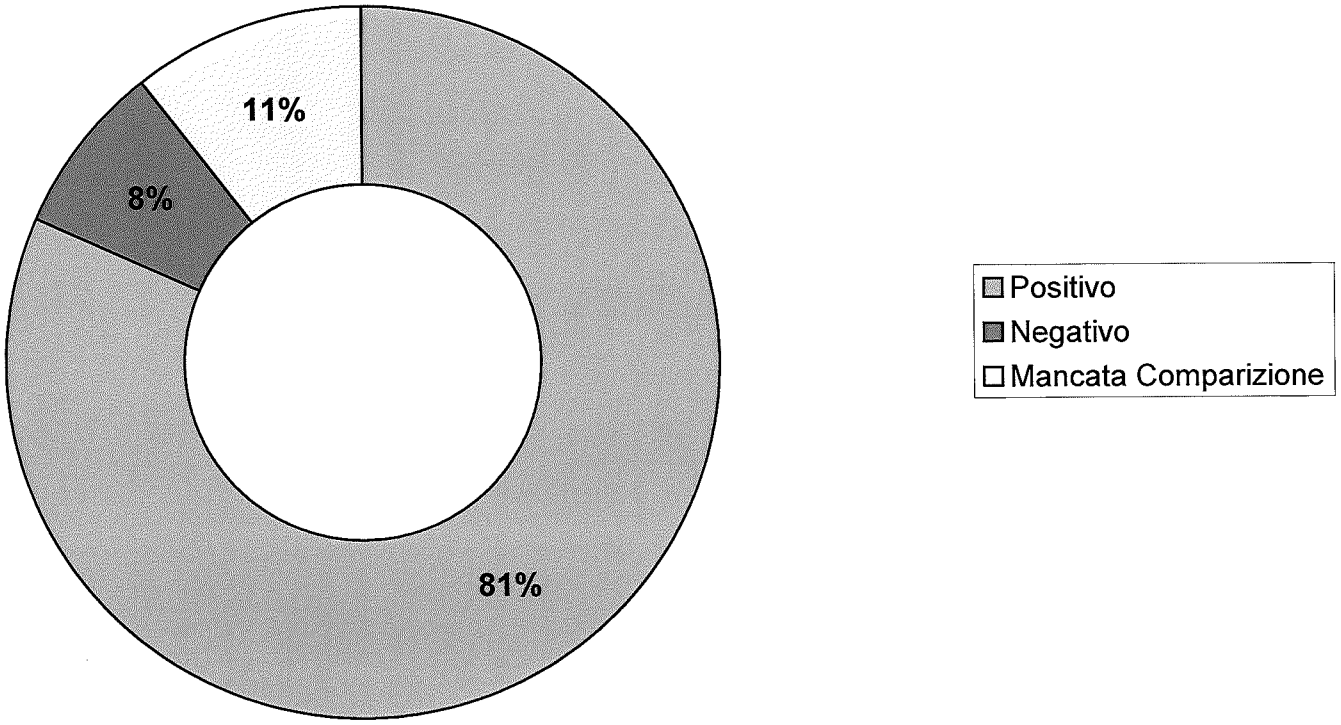

Tipologie Controversie dal 1-1-2010 al 31-12-2010

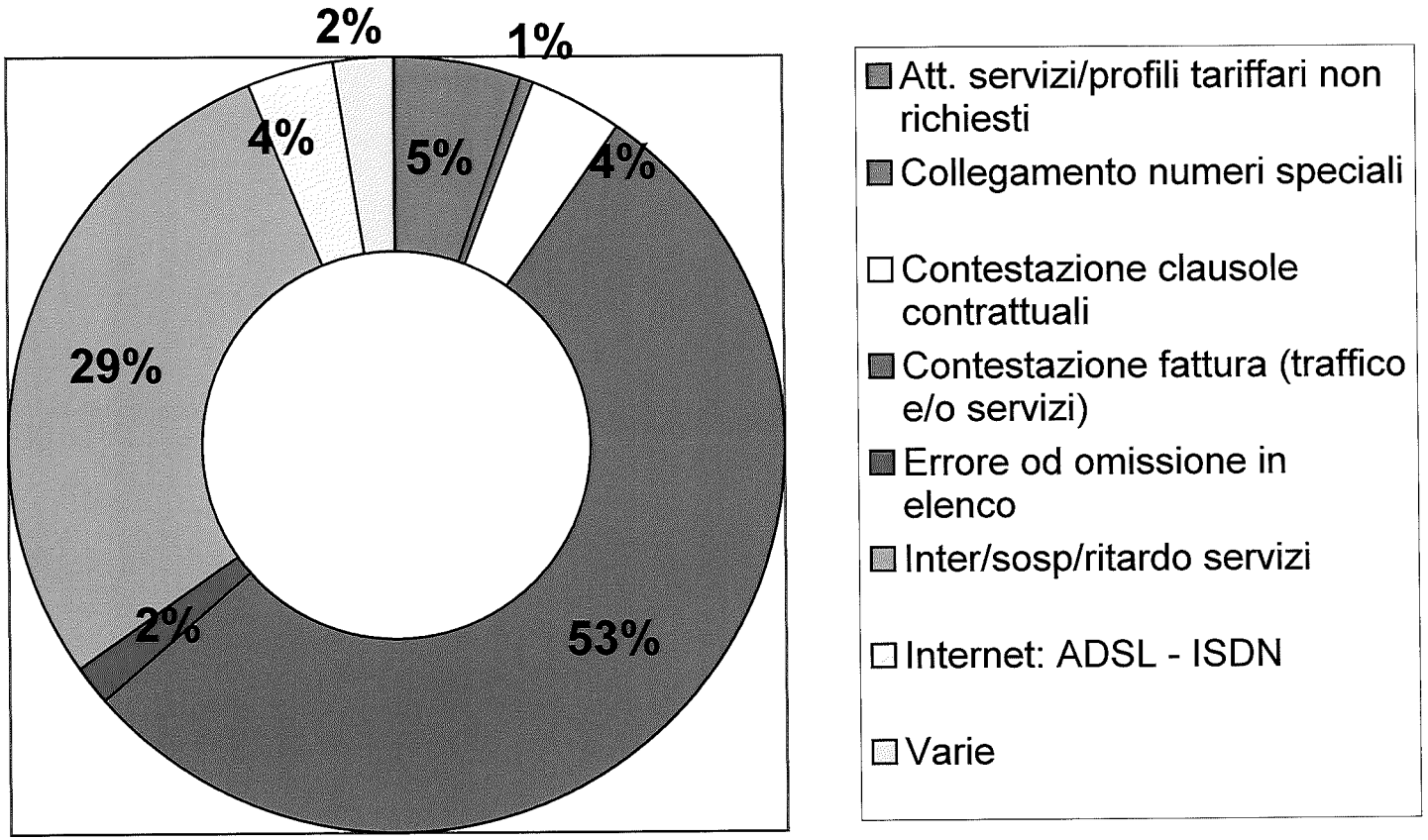

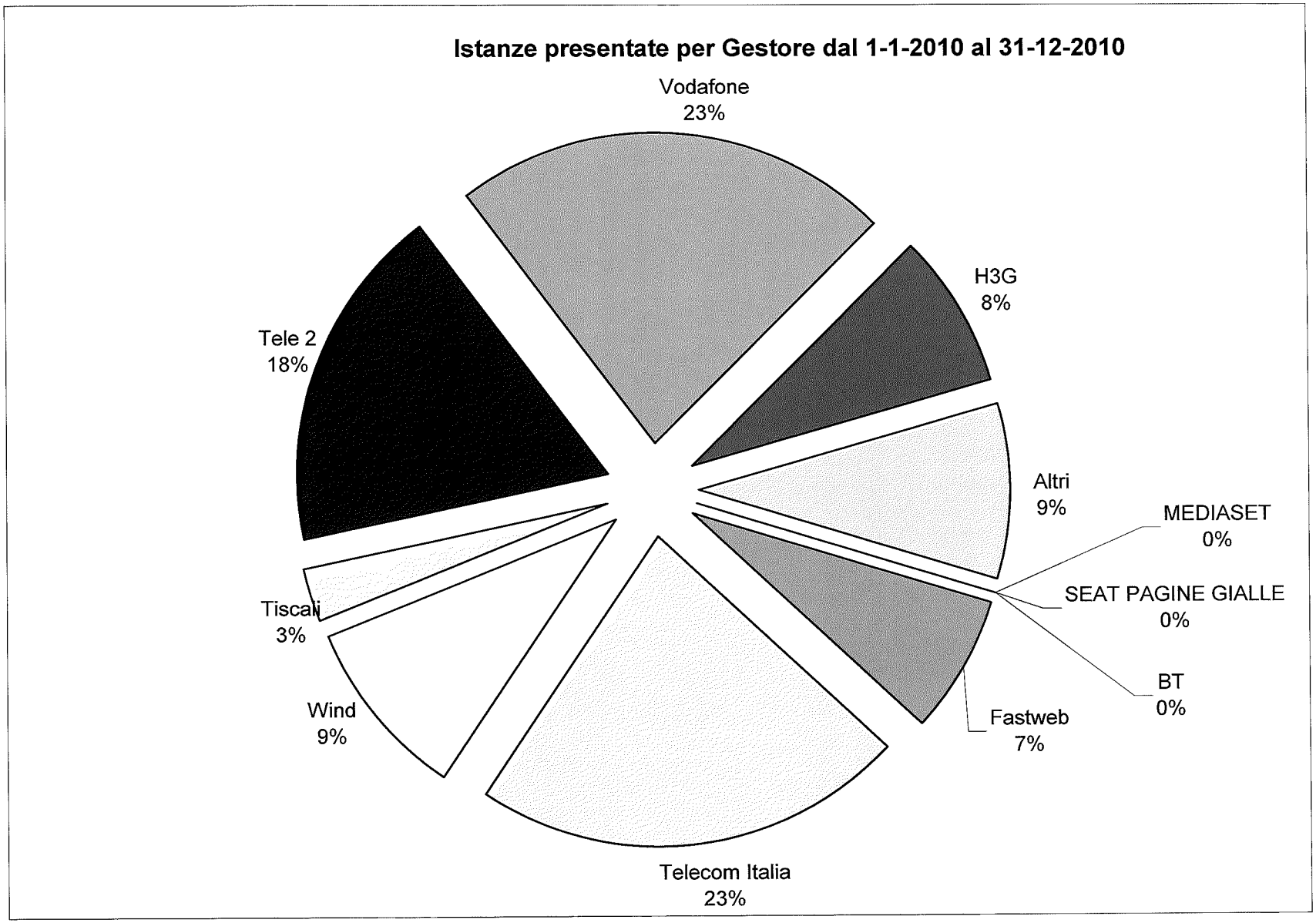
Istanze presentate per Gestore dal 1-1-2010 al 31-12-2010
Vodafone
23%
H3G
8%
Altri
9%
MEDIASET
0%
SEAT PAGINE GIALLE
0%
BT
0%
Fastweb
7%
Telecom Italia
23%
Wind
9%
Tiscali
3%
Tele 2
18%

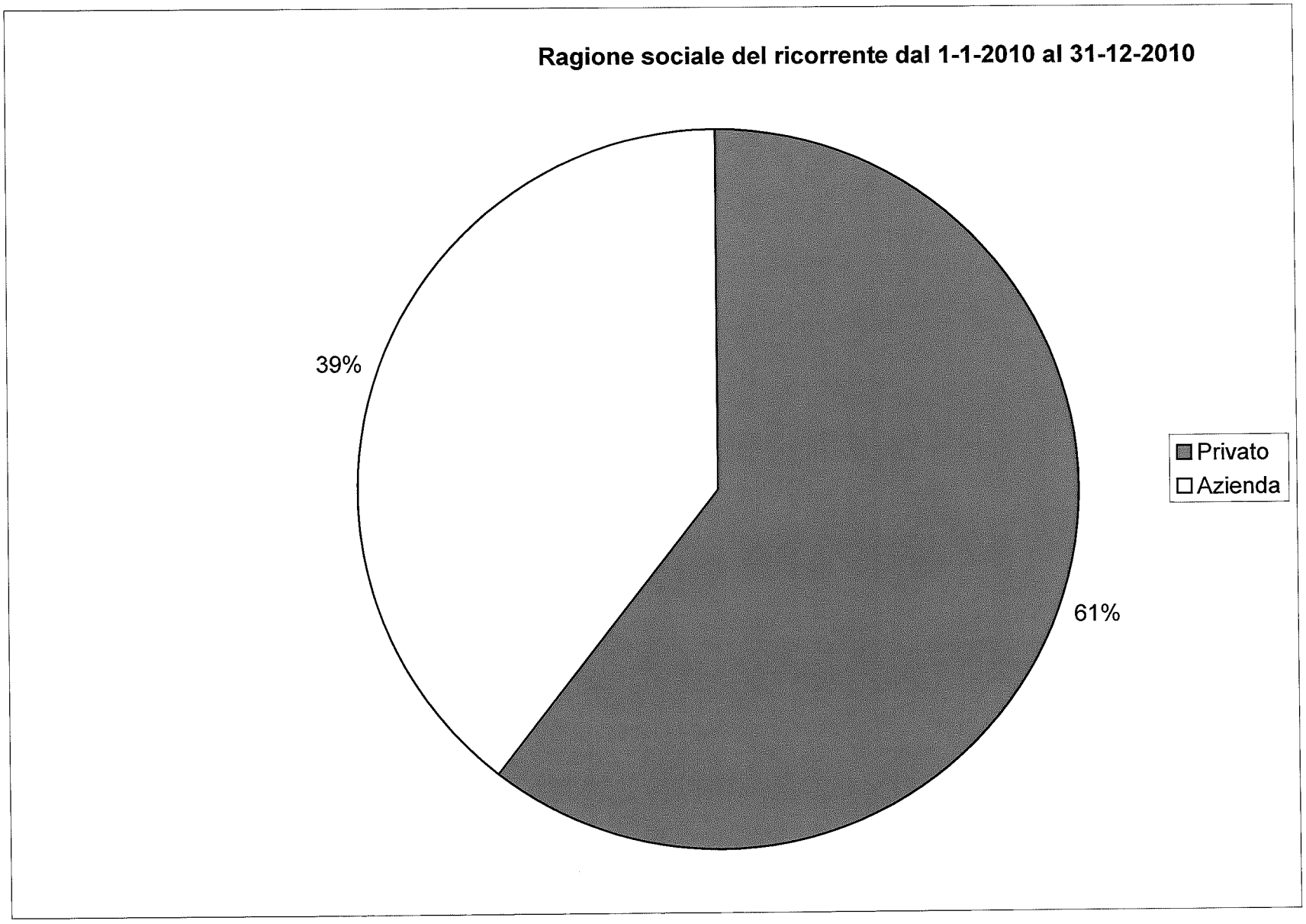
Ragione sociale del ricorrente dal 1-1-2010 al 31-12-2010
39%
61%
Privato
Azienda

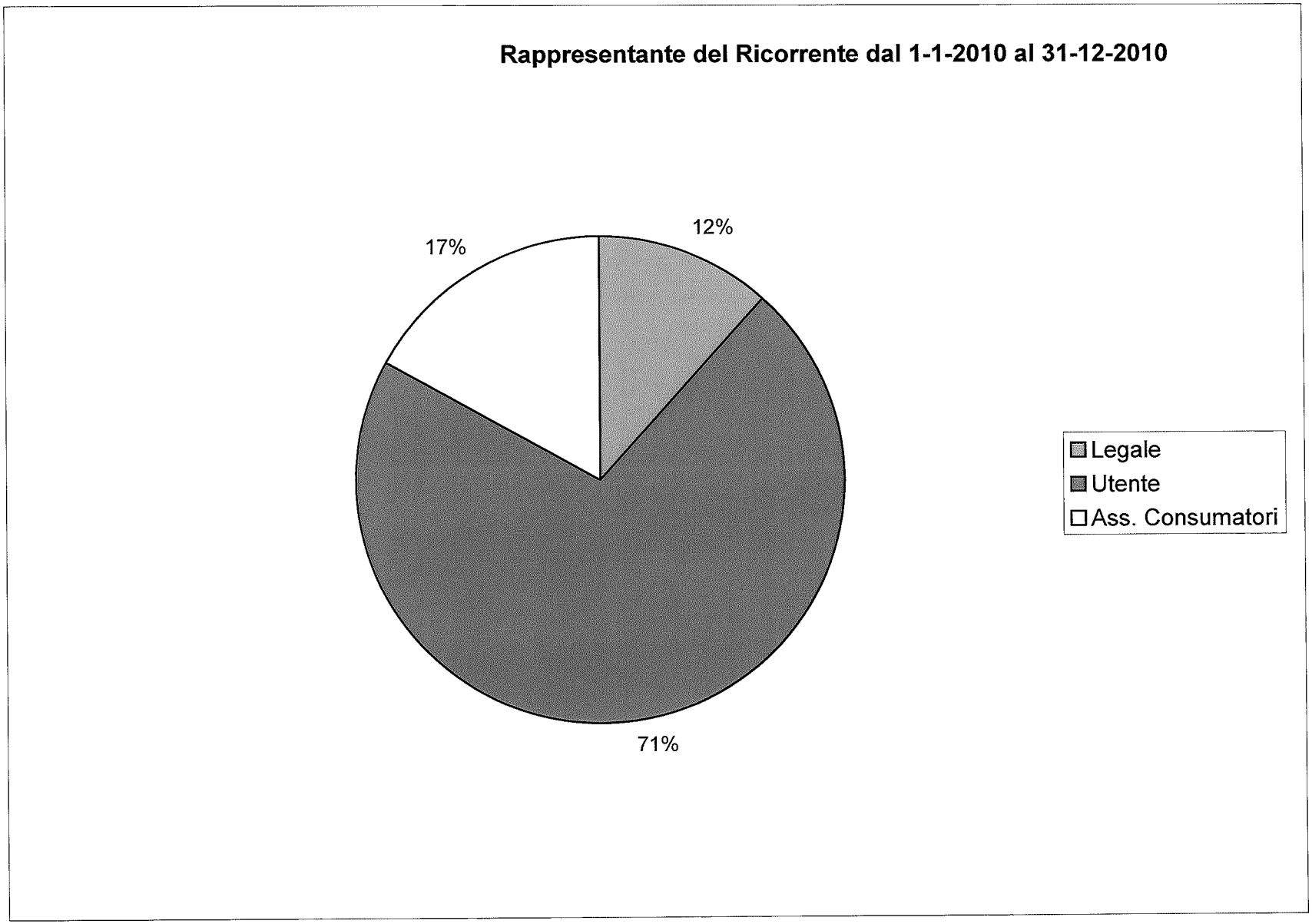
Rappresentante del Ricorrente dal 1-1-2010 al 31-12-2010
12%
17%
71%
Legale
Utente
Ass. Consumatori

Tipologia di Rete dal 1-1-2010 al 31-12-2010

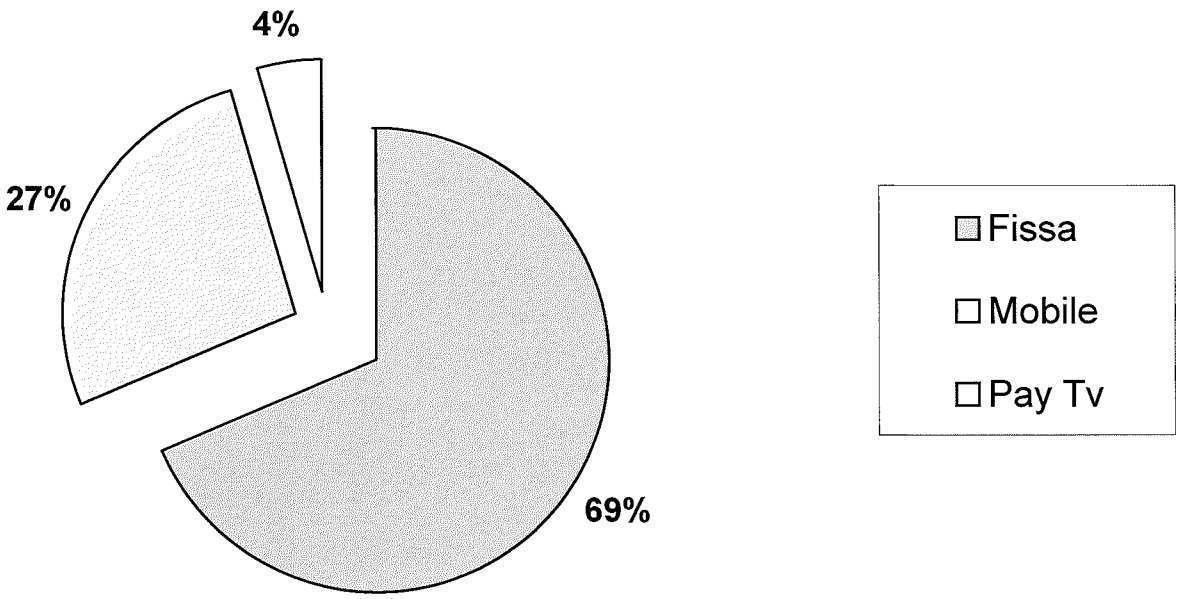

b) Definizioni delle controversie

Dall'inizio dell'anno 2010 al Comitato è stata attribuita dall'Agcom anche la delega ad esercitare ulteriori competenze in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, che hanno sensibilmente ampliato le funzioni del nostro organismo, assegnando allo stesso anche la possibilità di definizione di secondo livello della controversia. Si tratta di una attività molto importante e significativa in quanto definisce l'ambito provinciale quale momento risolutivo e conclusivo delle controversie, ad evidente beneficio degli interessi degli utenti.
L'attività di definizione delle controversie, di fatto, ha preso concretamente avvio all'inizio del mese di marzo 2010 e lo svolgimento dell'attività istruttoria delle definizioni, fin qui svolta, è stato sempre rispettato il termine di 10 giorni per l'avvio del procedimento, come previsto dal Regolamento.
Nell'espletamento dell'attività conciliativa è emerso che la maggior parte delle richieste di definizione si configurano come tentativi di conciliazione che non hanno avuto buon fine per l'assenza in sede di udienza dell'operatore investito, evenienza che riguarda in particolare Fastweb, Tiscali e BT Italia.
Attraverso un quotidiano monitoraggio con l'attività conciliativa e un coordinamento con la stessa, il Comitato si è assiduamente impegnato a restituire alla definizione le caratteristiche proprie ed originarie di momento conclusivo nell'attività di risoluzione delle controversie: con l'obiettivo mantenere del tutto distinte le due funzioni della conciliazione e della definizione e quindi, da un lato di non "svilire" il processo conciliativo, passaggio obbligato e propedeutico alla decisione e, dall'altro, impedire che l'udienza di discussione si configuri di fatto quale duplicato dell'udienza di conciliazione.

Provvedimenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010

	Anno 2010
Definizioni pervenute	43
Definizioni concluse con accordo	30
Definizioni concluse con mancato accordo e quindi definite dal Corecom	4
Definizioni ancora da istruire	9

c) Vigilanza in materia di emittenza locale

In relazione alla delega relativa alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante il monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti locali, nell'anno di sperimentazione in Comitato ha incontrato varie difficoltà nel dare

corso in modo integrale all'attuazione di tale delega per varie ragioni ed in particolare per il susseguirsi di due competizioni elettorali – quella che ha interessato, nella primavera la generalità dei Comuni della Provincia di Trento e nel tardo autunno, le elezioni delle Comunità di Valle, pur esse a suffragio universale –, che hanno di fatto condizionato pesantemente tale attività.
Dopo la seconda contingenza elettorale, il Comitato ha predisposto tutti gli adempimenti procedurali e normativi per dare avvio ad una prima trance trimestrale di rilevazione delle trasmissioni delle emittenti televisive locali.
Il Comitato ha deciso di individuare – in attuazione di quanto previsto dal manuale di procedure operative dell'Agcom in relazione ai "criteri generali di campionamento" per il monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale – due tornate di monitoraggio nei giorni 8/14 novembre e 6/12 dicembre 2010 per la sperimentazione dell'attività delegata per tutte e due le emittenti operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
L'analisi dei quattro campi nei quali si esplica l'ambito della delega – obblighi di programmazione, pluralismo, tutela dei minori, pubblicità – è in atto proprio in questi giorni a cura dell'Osservatorio di Pavia – Media Research, il cui report e i conseguenti adempimenti da parte del Comitato saranno tempestivamente comunicati all'Agcom.
Infine, il Comitato ha affidato, dopo una regolare bando di gara, allo stesso Osservatorio di Pavia – Media Research il compito della rilevazione quadrimestrale delle due emittenti televisive provinciale per l'anno 2011.

d) Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

La gestione di questa nuova attività ha comportato, da subito, molteplici problemi che hanno ostacolato ed appesantito l'iter amministrativo necessario per definire le procedure da adottare. Tali difficoltà sono da riferirsi in larga misura al complicato meccanismo di gestione del programma Roc/Agcom. Infatti, detto programma installato su un PC "dedicato" non consente di confrontare, in contemporanea, i dati evidenziati sul sito pubblico e su quello privato.
Inoltre in questa fase sperimentale dell'attività ROC si è rilevato che la conoscenza tra i soggetti interessati dell'esistenza stessa della normativa ROC e dei conseguenti adempimenti obbligatori in capo agli operatori, come descritti dalla delibera n. 666/08 dell'Agcom, è pressoché nulla: un elemento, questo, che rafforza ulteriormente la messa in campo di una consistente attività di informazione e di comunicazione da parte del Comitato.
Il primo anno di attività sperimentale è stato finalizzato per mettere a regime la situazione di tutti i gli operatori iscritti e, in collaborazione con gli uffici dell'Agcom, di provvedere ad una cancellazione d'ufficio di tutti i soggetti per i quali non sussiste più la condizione di iscrizione al ROC.
Il Comitato, nel 2010, ha messo in campo una iniziativa mirata di sensibilizzazione sul territorio affinchè tutti i soggetti che esercitano una attività che rientrano nelle fattispecie previste dal Regolamento vigente siano messi nella condizione di conoscere tutti gli adempimenti necessari,

prevedendo anche un supporto per l'aspetto meramente procedurale. In tal senso, peraltro, il Comitato si è già attivato attraverso una collaborazione con la Federazione delle Cooperative - alla quale fanno capo tutte le numerose società ed imprese cooperative esistenti sul territorio trentino. Di qui, l'elaborazione di una circolare relativa a tutte le disposizioni normative vigenti nonché di un vademecum/guida esemplificativo di tutte le procedure telematiche del programma ROC.

Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione

	Totali
Numero iscritti al 31 dicembre 2010	165
Nuove iscrizioni	19
Iscrizioni in fase di istruttoria	10
Comunicazioni annuali	71
Richieste di integrazioni/variazioni	14
Richieste cancellazioni	3
Rilascio di certificazioni attestanti la regolare iscrizione	1

Articolazione delle nuove iscrizioni per attività

	Numero iscrizioni
Editoria	12
Editoria elettronica	1
Radiodiffusione sonora e televisiva	1
Produttori/Distributori di programmi	
Concessionaria di pubblicità	1
Agenzie di stampa	
Servizi di comunicazioni elettronica	3
Operatore di rete	
Fornitori di contenuti	1
Fornitori di servizi interattivi	

e) Tutela dei minori

Per quanto riguarda la materia delegata relativa alla tutela dei minori, il Comitato, con proprio rappresentante, partecipa ad un Tavolo di lavoro istituzionale avviato dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con "Save the Children" e con numerosi altri organismi pubblici e privati allo scopo di coinvolgere i soggetti del territorio che a vario titolo si occupano o intendono occuparsi di questo tema e metterli in rete. L'intento è quello di avviare un'attività di progettazione di iniziative da realizzarsi sul territorio della Provincia.
L'obiettivo generale consiste nella promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei "Nuovi Media" tra i minori nella Provincia di Trento, attivando una catena di sensibilizzazione e creando una rete di relazioni tra le realtà – istituzioni, aziende ICT, associazioni del terzo settore, ecc. - che hanno la responsabilità e gli strumenti per rendere il mondo digitale uno spazio sicuro e a misura di bambini e adolescenti.
Gli attori del Tavolo sono stati suddivisi in gruppi di lavoro: policy, sensibilizzazione e comunicazione, educazione e formazione, ricerca. In particolare al Corecom trentino è stato affidato il compito di coordinare il Gruppo di lavoro "Comunicazione e sensibilizzazione".
Nel corso del 2010 il Comitato ha contattato i media locali (quotidiani, periodici, emittenti radiotelevisive) per concordare una serie di servizi divulgativi sui problemi dei rapporti tra nuovi media e minori. Ora si è in attesa degli sviluppi del Tavolo di Lavoro provinciale, per arrivare a una strategia di comunicazione coordinata e quindi maggiormente efficace. Il percorso di lavoro avrà una durata di tre/quattro mesi finalizzati alla definizione di una proposta progettuale. Quindi si darà avvio alla campagna di comunicazione vera e propria, anche con opuscoli rivolti alle scuole e alle famiglie e in collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo interessati all'argomento.
Il Comitato ha avviato anche contatti con alcuni Corecom di altre Regioni per affrontare la questione in maniera organica, puntando ad impostare la sua attività su tre linee principali: accoglimento delle segnalazioni, da parte dei cittadini/utenti del mezzo televisivo, di violazioni della normativa vigente in materia di media e minori e segnalazione d'ufficio attraverso l'attività di monitoraggio; protocolli d'intesa con le forze dell'ordine – in particolare la Polizia delle Comunicazioni – per un'attività di formazione e informazione sui pericoli del web e dei nuovi media (possibilità di commettere reati e di essere vittime di reati); protocolli d'intesa con la scuola per l'educazione ai media.
Allo studio del Comitato vi è l'ipotesi di commissionare (all'Università) una ricerca sul rapporto tra minori e media, riguardante il tempo dedicato alla tv, i programmi più visti, i messaggi e gli stereotipi che vengono veicolati da questi programmi, lo spazio assegnato ai minori nei notiziari e nei programmi tv , l'impatto dei messaggi pubblicitari, l'uso di internet, delle chat, dei social network, il rischio di messaggi pedofili, e così via. Il Comitato intende poi avviare un monitoraggio di quanto già si fa nelle scuole trentine per l'educazione ai media per poi programmare, in sintonia con le autorità scolastiche provinciali, un'attività di promozione e di formazione, e quindi

puntare alla creazione di una rete istituzionale tra enti che si interessano a questi temi (Associazione Magistrati Minori e Famiglia, Procura dei Minori, Università, direzioni scolastiche, parrocchie, associazioni, forze dell'ordine, Ordini professionali...).
Tra le altre ipotesi allo studio del Comitato vi è la collaborazione con le emittenti locali per la messa in onda di programmi realizzati dai giovani dopo opportuni corsi di formazione, anche con operatori delle emittenti stesse; iniziative formative a favore dei genitori; cicli di conferenze, anche con personaggi noti dei media; formazione di figure specializzate in 'media education'; contatti con realtà nazionali che si occupano di 'media education'; pubblicazione di opuscoli e materiale sulle attività del Corecom in materia di Minori e Media.

Composizione del Comitato, struttura di supporto e dotazioni logistiche del Comitato.

Il Comitato provinciale per le Comunicazioni è in carica dal 19 febbraio 2009 ed è così composto:
Enrico Paissan – Presidente
Sandro Bampi - Componente
Eraldo Busarello – Componente
Fulvio Gardumi – Componente
Paolo Romito – Componente
Cinzia Destefani – Segretaria del Comitato

Nel Regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale è stata individuata per il Comitato provinciale per le Comunicazioni una struttura di supporto autonoma, con dotazione di personale del Consiglio adeguata per assicurare lo svolgimento delle attività proprie e delegate dall'Agcom.
Tale struttura, ad ora, si compone di tre unità amministrative mentre per gli aspetti relativi all'attività di definizione è stato attivato un rapporto di consulenza con un legale.
Va inoltre sottolineato che, in particolare per le problematiche di carattere tecnico, l'accordo di cui all'art. 16 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 istitutiva del Comitato consente allo stesso di avvalersi di personale della Provincia autonoma e di enti funzionali della stessa.

Rendiconto delle spese relative all'attività del Comitato provinciale per le Comunicazioni Anno 2010
(art. 15, comma 2 lett. b) della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19)

Le spese relative all'attività del Comitato provinciale per le Comunicazioni sono state sostenute dal Consiglio provinciale e dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni con il trasferimento di risorse per la gestione delle materie delegate che per l'anno 2010 è ammontato all'ammontare di € 59.300,00 di cui trasferita solo la prima semestralità per l'importo di € 29.695,38. Dette risorse hanno consentito di garantire – anche se non in termini esclusivi – la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze relative alle materie delegate.
Le spese si possono così riassumere:

Indennità di funzione e spese di trasferta dei componenti del Comitato	€	167.151,22
Versamento IRAP	€	11.650,12
Trasferte del personale assegnato al Comitato	€	3.816,19
Spese d'ufficio	€	647,50
Spese per convegni e altre iniziative	€	9.116,60
Attività materie delegate	€	63.540,37
Totale	**€**	**255.922,00**

INDICE

1. *Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provinciale per le Comunicazioni"*

2. *Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni (sottoscritta il 16 marzo 2007) .*

3. *Accordo-Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (siglato il 25 giugno 2003) .*

4. *Articolato*

5. *Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni (sottoscritta il 16 dicembre 2009) .*

6. *Accordo-Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (siglato il 4 dicembre 2008) .*

7. *Articolato*

8. *Disegno di legge in materia di servizi media televisivi radiofonici*

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 2005, n. 19

Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni

(b.u. 27 dicembre 2005, n. 52)

Art. 1

Finalità

1. Per assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2

Natura e funzioni del comitato

1. Il comitato è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il comitato svolge attività di consulenza, di supporto, di eventuale proposizione e di garanzia per la Provincia in relazione alle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione, in base allo Statuto speciale e nell'ambito delle disposizioni normative statali e provinciali, anche in recepimento delle disposizioni comunitarie.

3. Il comitato, oltre alle funzioni di cui all'articolo 12 e alle funzioni delegate, esercita le funzioni conferitegli da disposizioni legislative statali e provinciali.

Art. 3

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il comitato è composto da cinque componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo, nel settore della comunicazione.

2. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri quattro componenti sono nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta nominato il più anziano d'età.

3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono immediatamente rieleggibili.

4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti cariche o condizioni:

a) componente del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b) componente del Governo;
c) presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;
d) presidente di provincia autonoma o di giunta provinciale, assessore provinciale, consigliere provinciale;
e) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale;
f) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico nominati dal Governo, dal Parlamento, dai consigli o dalle giunte regionali, provinciali o comunali;
g) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
h) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello statale o locale;
i) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera h);
j) dipendente della Provincia autonoma di Trento o del Consiglio provinciale, o dipendente della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol o del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del comitato comunica tempestivamente al presidente del comitato e al Presidente del Consiglio provinciale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità. Se

l'incompatibilità riguarda il presidente del comitato la comunicazione è rivolta al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

Art. 5

Decadenza

1. I componenti del comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

b) qualora sussista una causa d'incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale contesta l'esistenza delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che ha l'obbligo di comunicare l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del comitato e l'esistenza di altre cause di decadenza, se ne è a conoscenza.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio provinciale archivia il procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente o sia stata rimossa; negli altri casi propone al Consiglio provinciale l'adozione del provvedimento di decadenza.

Art. 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato, al Presidente del Consiglio provinciale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 7

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio provinciale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta costituzione del comitato, nonché le variazioni nella sua composizione.

2. Dell'avvenuta costituzione del comitato, nonché delle variazioni nella composizione, è pubblicato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato:

a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi provinciali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli altri soggetti con i quali il comitato ha rapporti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il presidente del comitato è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal componente del comitato più anziano d'età.

Art. 9

Norme regolamentari e codice etico

1. Col voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti il comitato approva il suo regolamento interno, che disciplina:

a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori o istruttori ai suoi membri;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

c) la disciplina per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle attività del comitato, nel rispetto di questa legge ([1]).

2. Il comitato approva, all'unanimità, un codice etico che regola la deontologia dei suoi componenti, dipendenti e consulenti.

Art. 10

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

2. Ai componenti del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

3. Se il presidente del comitato è assente o impedito nelle sue funzioni per oltre due mesi consecutivi al componente più anziano del comitato che sostituisce il presidente spetta, a decorrere dal sessantunesimo giorno di sostituzione, l'indennità di funzione prevista per il presidente. Con pari decorrenza cessa di essere corrisposta l'indennità di funzione al presidente.

4. Ai componenti del comitato che, su incarico del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri provinciali. Nessuna indennità di trasferta e nessun rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni di carica.

Art. 11

Aspettative e permessi

1. Il presidente e i componenti del comitato, se sono lavoratori dipendenti, hanno diritto ai periodi di aspettativa e ai permessi previsti dalle disposizioni statali e provinciali in materia.

2. Il Consiglio provinciale assume a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi al presidente e ai componenti del comitato collocati in aspettativa o che usufruiscono di permessi, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro.

Art. 12

Funzioni proprie

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) in materia radiotelevisiva:

1) fornisce consulenza alla Provincia, in particolare per quanto riguarda i compiti attribuiti in questo settore alle regioni e province autonome;

2) formula proposte alla società concessionaria pubblica ed alle emittenti locali in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito statale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica e con le emittenti locali;

3) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con la normativa statale; a tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della normativa statale, un regolamento contenente le disposizioni per l'accesso alle trasmissioni provinciali;

4) definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica e le realtà culturali e informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale;

5) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, i pareri richiesti in materia radiotelevisiva dagli organi della Provincia;

6) esercita le attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale;

b) in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione:

1) formula pareri, proposte, orientamenti e indicazioni agli organi provinciali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, oppure adottino o intendano adottare provvedimenti sulle stesse materie; gli organi provinciali sono tenuti ad acquisire i pareri espressi dal comitato;

2) formula proposte di parere sullo schema del piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione degli impianti;

3) esprime parere alle commissioni consiliari sui progetti di legge provinciali che disciplinano questioni rientranti nel settore delle comunicazioni;

c) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normative statale e provinciale relative ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e alla verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati;

d) esercita le funzioni in materia di pubblicità e di propaganda elettorale, previste dalla legislazione statale e provinciale;

e) esercita altre funzioni ai sensi delle normative statale e provinciale e dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato concorre alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

Art. 13

Funzioni delegate

1. Il comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare il coordinamento dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio provinciale e dal presidente del comitato. Nelle convenzioni sono specificate le funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio.

Art. 14

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per svolgere le sue funzioni il comitato si avvale dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il comitato può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15

Programmazione, relazioni e pubblicità delle attività del comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che lo comunica all'ufficio di presidenza, e al Presidente della Provincia il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che li comunica all'ufficio di presidenza, al Presidente della Provincia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale e sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto sulla gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio provinciale.

3. D'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale il comitato rende pubblici il suo programma di attività e la relazione sul sistema delle comunicazioni.

Art. 16

Struttura di supporto e dotazione organica

1. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente del comitato, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua la struttura di supporto del comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato.

2. La dotazione organica della struttura di supporto del comitato è determinata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio provinciale e previa intesa con il presidente del comitato.

3. Previo accordo fra Presidente del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia, per lo svolgimento di compiti predefiniti il comitato può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale. Agli stessi fini il comitato può avvalersi di personale di enti funzionali della Provincia, messo a disposizione da essi.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi, per le finalità e nell'ambito delle previsioni di spesa del programma di attività, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17

Disciplina contabile

1. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del comitato.

2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e finalizzate all'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione del Consiglio provinciale.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma di attività e dello stanziamento previsto sui corrispondenti capitoli di bilancio, il comitato ha autonomia gestionale e operativa.

4. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del comitato è disciplinata dal regolamento interno del comitato. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio provinciale elegge il Comitato provinciale per le comunicazioni e il suo presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il comitato eletto in sede di prima applicazione di questa legge dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso; ai suoi componenti non si applica il divieto di rieleggibilità immediata previsto dall'articolo 3, comma 3 ([2]).

2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti sulla struttura di supporto del comitato e sulla relativa dotazione organica il comitato si avvale del personale già assegnato al comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

4. Fino all'adozione del regolamento interno del comitato restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni già vigenti per il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 19

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. *omissis* ([3])

2. Questo articolo entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato ([4]).

Art. 20

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, sono abrogati ([5]):

a) la legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi);

b) l'articolo 7, comma 1, lettere yy) e zz), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

NOTE

(1) Il regolamento interno del comitato è pubblicato nel b.u. 3 ottobre 2006, n. 40.

(2) Comma così modificato dall'art. 31 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

(3) Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 28 aprile 1997, n. 9.

(4) Per la prima costituzione del comitato vedi il comunicato della presidenza del Consiglio provinciale 11 luglio 2006, n. 8 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30).

(5) Per la prima costituzione del comitato vedi il comunicato della presidenza del Consiglio provinciale 11 luglio 2006, n. 8 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30).

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
IN TEMA DI COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Trento 16 dicembre 2005, n. 19, recante "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni"

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), e g), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 695/06/CONS del 29 novembre 2006, concernente la delega di funzioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale delle comunicazioni.di Trento;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per comunicazioni – Trento

SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento (di seguito "Comitato") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 1° aprile 2007.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 3

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4

(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 5

(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato, oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;

b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;

c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 6
(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale,

l'Autorità assegna al Comitato l'importo di Euro 18.103,00 (diciottomilacentotre,00), a valere sul capitolo n. 1.03.1026 recante "Spese per il funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni", da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, sullo stato di previsione delle entrate del Bilancio del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, capitolo n. 215 concernente "entrate per trasferimenti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 8

(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Comitato, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10

(Relazione annuale)

1. Il Comitato predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 11

(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Comitato, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Comitato si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12

(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.

2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato

Articolo 13

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale e dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento (art. 13, della L.P. 16 dicembre 2005, n.19).

Trento, 16 marzo 2007

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Commissario delegato Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Il Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento	Il Presidente delle Giunta della provincia autonoma di Trento	Il Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento
On. Giancarlo Innocenzi Botti	Dott. Dario Pallaoro	Dott. Lorenzo Dellai	Arch. Adriano Goio

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

PREMESSO

- che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe dall'Autorità agli stessi Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale;

- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com. costituiti sufficiente per l'avvio del processo di delega, ha stabilito, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, di attivare un Tavolo Tecnico Congiunto, esteso alla partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat.;

- che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una Relazione tecnica, che reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle materie delegabili e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe;

- che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico Congiunto, ne ha approvato i risultati raggiunti, riportati nella Relazione conclusiva, rinviando tuttavia la formalizzazione dell'Accordo-Quadro al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

- che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni dell'Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine dell'attivazione del processo di conferimento delle deleghe;

- che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li U317/03/RM e U318/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 2061/A4Media, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 40/RN/2003 hanno individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000, disponibili nel bilancio 2003 dell'Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di residui del precedente esercizio per lo svolgimento delle funzioni delegate, di dare avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente ad alcune materie, quale base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

tutto ciò visto e premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'Accordo-Quadro, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione delle specifiche fattispecie nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di

garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. In considerazione delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h) dell'Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le Regioni delle predette risorse finanziarie, effettuata secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo-Quadro è definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 25 giugno 2003

per
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

(prof. Silvio Traversa)

per
la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
autonome

(on.le Gala Grossi)

per
la Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle Province
autonome

(on.le Salvo Fleres)

ALLEGATO "A"

ACCORDO-QUADRO

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i

seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio *(vedere Tabella esemplificativa allegata*)*.

Art. 3

Criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, possono essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:
   a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza.
   b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza.
   c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
   d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

e. Esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.

f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

g. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione.

h. In materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro l'Autorità, al fine del conferimento della delega, definisce gli studi di fattibilità per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.

4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, stabilisce, con apposita delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete modalità necessarie al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.
2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.
3. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. In tale prospettiva, le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

3. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO QUADRO

TRA
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E
IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI TRENTO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19, recante *"Disciplina del Comitato Provinciale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e le singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, che hanno consentito la prima attuazione dell'attività delegata, in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a regime ordinario;

VISTA la delibera n. 695/06/CONS "Delega di funzioni al comitato provinciale per le comunicazioni" del 29 novembre 2006 con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all'Accordo quadro del 2003 al Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

CONSIDERATO che, successivamente alla prima attuazione sperimentale, conclusasi il 31 dicembre 2006, è in vigore il regime ordinario di gestione delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'Accordo quadro del 2003 da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato, fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale decise nella successiva riunione della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, inerente ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Co.re.com., al contenuto tipico delle singole convenzioni, e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assembl

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito "Accordo quadro 2008", sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 444/08/CONS;

CONSIDERATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni si atterrà nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee-guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" e, in particolare, l'allegato A concernente "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'"Accordo quadro";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro 2008 al Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

RITENUTO pertanto di procedere a una nuova stipula della convenzione per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, convenzione che sostituisce la precedente, formalizzata in esito alla delibera n. 695/06/CONS del 29 novembre 2006;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per le comunicazioni Trento,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMUNICAZIONI * AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE

SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito provinciale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato provinciale per le comunicazioni nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale e di garantire la corretta interpretazione delle norme generali.

Articolo 3

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo anno costituisce fase di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g), del successivo art. 4.
3. Per le sole deleghe di cui al comma che precede, ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 4

(Funzioni delegate)

1. L'Autorità delega al Comitato provinciale per le comunicazioni l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

   a) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

   b) Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

   c) Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

   d) Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

   e) Definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Comitato provinciale per le comunicazioni, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione della

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'art. 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'art. 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

g) Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Articolo 5

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato provinciale per le comunicazioni si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4, nel corso del primo anno, l'Autorità assegna al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento l'importo di Euro 59.390,77 quale stanziamento previsto in sede ripartizione ai sensi dell'Accordo quadro. Nel mese di gennaio 2010 e così a regime negli anni successivi, verrà erogato il 50% dello stanziamento previsto quale acconto sull'attività svolta nel corso dell'anno (pari ad € 29.695,385), ed il restante 50% (pari ad € 29.695,385) verrà erogato a seguito della presentazione della relazione annuale il 31 marzo 2011 e così a regime negli anni successivi.
2. Decorso il primo anno - di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) di cui al precedente art. 4 - l'assegnazione di fondi sarà ridotta in caso di mancata conferma della delega per le funzioni di cui alle menzionate lettere e), f) e g). Il finanziamento sarà in ogni caso erogato alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 9, e dalle eventuali verifiche dell'Autorità, sulla base dei parametri di riferimento riferiti a superficie del territorio, popolazione servita, numero istanze di conciliazione, numero provvedimenti di urgenza adottati, e numero emittenti radiotelevisive operanti.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 7

(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Comitato provinciale per le comunicazioni, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 8

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 9

(Relazione annuale)

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 5 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Autorità svolge con cadenza semestrale verifiche sull'attività delegata al Comitato provinciale per le comunicazioni anche mediante richiesta di dati e documentazione utile, tra l'altro, ai fini della valutazione sulla adeguatezza delle risorse organizzative e strumentali rispetto alle attività oggetto di delega e ai risultati riportati nella relazione di cui al precedente comma.

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 10

(Principio di leale collaborazione)

1. L'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.
2. L'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 11

(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

Articolo 12

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso Comitato provinciale per le

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

comunicazioni un termine congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività. Decorso inutilmente il termine - comunque non superiore a trenta giorni - l'Autorità potrà esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitatile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
3. Le parti, nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, possono concordare temporanee misure di collaborazione tra l'Autorità e il Comitato volte a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la tutela dell'utenza.

Articolo 13

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ai sensi dell'articolo 13 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19.

Roma, 16 dicembre 2009

Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Presidente del Consiglio della Provincia di Trento	Presidente della Giunta della Provincia di Trento	Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento
Corrado Calabrò	Giovanni Kessler	Lorenzo Dellai	Enrico Paissan

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni"

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l'art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rilevato che le attività delegate sono improntate al principio dell'indipendenza sia nell'ordinamento interno, sia in quello comunitario;

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

Vista la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006 con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega ai Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 ottobre 2008,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSO

- che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;

- che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;

- che il Presidente dell'Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;

- che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;

- che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo Quadro;

CONSIDERATO

- che è interesse dell'Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine, la portata delle deleghe già loro conferite;

- che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull'opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell'attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corecom e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

- che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell'informazione imparziale, completa e obiettiva;

- che i parametri, cui la struttura e l'attività dei Corecom deve conformarsi nell'esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;

- che l'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 4 dicembre 2008

Per Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	Per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
Corrado Calabrò	Vasco Errani	Monica Donini

Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ARTICOLATO

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.

2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.

3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività annuali con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.

2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni e di istanze (cfr Tabella All. B).

Art. 3

Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;

b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;

c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

e. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32 , commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

g. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

h. Definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la

definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

i. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

l. Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione."

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

3. Per le sole deleghe di cui all'art. 3 , comma 2 lettere h), i), l), ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell'Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

quota fissa 10%
conciliazioni 35%
due fasce conciliazioni

nelle Comunicazioni

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.710.083 CON I NUOVI CRITERI

Allegato sub 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N.	REGIONI	POPOLAZIONE RESIDENTE al 1/1/2007 (ISTAT)		SUPERFICIE 31/12/2000 (ISTAT)		EMITTENTI		Num. Istanze di conciliazione e provv. urgenti	Quota fissa 10 %	Popolazione 35%	Superficie 10%	Conciliazione 35%	Emittenti 10%		TOTALE	Incremento annuo per nuove deleghe	Valore medio per Istanza
		Abitanti	%	ettari	%	TV	Radio						Tv 60%	Radio 40%			
1	Abruzzo	1.309.797	2,22	1.079.781	3,79	20	30	1.510	12.931,01	21.053	10.289	63.000	4.944,79	2.006,54	114.223,93	60.863,55	39,13
2	Basilicata	591.338	1,00	999.438	3,51	4	25	707	12.931,01	9.505	9.523	31.500	988,96	1.672,11	66.120,17	19.770,80	44,55
3	Calabria	1.998.052	3,38	1.508.032	5,29	30	130	2.888	12.931,01	32.115	14.370	63.000	7.417,18	8.694,99	138.527,94	71.314,80	21,81
4	Campania	5.790.187	9,79	1.359.262	4,77	104	176	0	12.931,01	93.067	12.952	31.500	25.712,89	11.771,68	187.934,50	88.044,01	
5	Emilia-Rom	4.223.264	7,14	2.212.285	7,76	35	130	2.578	12.931,01	67.881	21.080	63.000	8.653,38	8.694,99	182.241,07	99.775,42	24,44
6	Friuli Venez	1.212.602	2,05	785.497	2,76	8	38	1.215	12.931,01	19.490	7.485	31.500	1.977,91	2.541,61	75.925,74	27.042,66	25,93
7	Lazio	5.493.308	9,29	1.720.792	6,04	55	130	6.593	12.931,01	88.295	16.397	63.000	13.598,16	8.694,99	202.916,22	114.263,01	9,56
8	Liguria	1.607.878	2,72	541.817	1,90	16	45	1.492	12.931,01	25.844	5.163	31.500	3.955,83	3.009,80	82.403,23	31.378,15	21,11
9	Marche	1.536.098	2,60	969.451	3,40	9	54	1.221	12.931,01	24.690	9.238	31.500	2.225,15	3.611,76	84.195,60	31.645,99	25,80
10	Molise	320.074	0,54	4.438	0,02	7	6	0	12.931,01	5.145	42	31.500	1.730,68	401,31	51.749,90	14.645,59	
11	Piemonte	4.352.828	7,36	2.539.997	8,91	30	92	4.110	12.931,01	69.964	24.203	63.000	7.417,16	6.153,38	183.668,46	100.012,59	15,33
12	Puglia	4.069.869	6,88	1.937.226	6,80	48	140	3.290	12.931,01	65.416	18.459	63.000	11.667,49	9.363,83	181.037,51	97.123,48	19,69
13	Sicilia	5.016.861	8,48	2.570.302	9,02	128	227	0	12.931,01	80.637	24.492	31.500	31.646,63	15.162,79	196.389,23	83.699,10	
14	Bolzano	487.673	0,82	740.007	2,60	2	5	0	12.931,01	7.838	7.051	31.500	494,48	334,42	60.149,72	17.832,22	
15	Toscana	3.638.211	6,15	2.298.713	8,07	44	82	2.696	12.931,01	58.478	21.904	63.000	10.878,53	5.484,53	172.675,64	92.362,81	23,37
16	Umbria	872.967	1,48	845.604	2,97	15	24	641	12.931,01	14.031	8.058	31.500	3.708,59	1.605,23	71.833,76	23.580,81	49,14
17	Valle d'Aost	124.812	0,21	326.339	1,15	4	6	140	12.931,01	2.006	3.110	31.500	988,96	401,31	50.937,01	12.926,32	225,00
18	Veneto	4.773.554	8,07	1.839.067	6,45	31	85	2.614	12.931,01	76.726	17.524	63.000	7.664,42	5.686,19	183.530,93	104.357,09	24,10
19	Lombardia	9.545.441	16,14	2.386.100	8,37	57	163	4.397	12.931,01	153.426	22.737	63.000	14.092,64	10.902,18	277.088,20	162.970,19	14,33
20	Trento	507.030	0,86	620.686	2,18	2	6	304	12.931,01	8.150	5.914	31.500	494,48	401,31	59.390,77	22.490,95	103,62
21	Sardegna	1.659.443	2,81	1.213.250	4,26	10	30	0	12.931,01	26.673	11.561	31.500	2.472,39	2.006,54	87.143,26	36.118,18	
	TOTALE	59.131.287	100,00	28.498.086	100	659	1.624	36.406	271.551	950.429	271.551	945.000	162.931	108.620	2.710.083		

Numero Conciliazioni		euro
da	a	
-	1.500	31.500
1.501	15.000	63.000

Legenda:

9: Il dato comprende le istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti riferiti all'anno 2007; da aggiornare solo a seguito delle risultanze di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla individuazione di parametri comuni per la certificazione del numero di istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti in essere per ciascun anno di attività

9: Per le quattro regioni evidenziate in giallo non è riportato alcun dato in quanto la funzione non era esercitata alla data del 31/12/2007. Bolzano ha avviato l'esercizio delle deleghe ad inizio 2008

13: sono state individuate due fasce di conciliazioni; alle quattro regioni che ancora non hanno siglato le convenzioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano è stato attribuito il valore della prima fascia.

16: totale delle risorse messe a disposizione dall'Autorità non corrispondono al raddoppio delle risorse previste nel 1° Accordo Quadro

17: i valori evidenziano le maggiori risorse assegnate ad ogni Corecom in virtù di quelle nuove messe a disposizione dall'Autorità rispetto all'Accordo-quadro del 2003.

0461494600/

Integrazione della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), in materia di servizi di media televisivi e radiofonici.

Art. 1

Modificazione del titolo della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Il titolo della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 è sostituito dal seguente: "Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione e disposizioni in materia di servizi di media televisivi e radiofonici."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Disposizioni in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito provinciale

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito provinciale avviene nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione della frequenze.

2. La Giunta provinciale rilascia, previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per le comunicazioni, le autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito provinciale sulla base dei criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto dei principi generali previsti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Le autorizzazioni sono rilasciate per una durata di dodici anni e sono rinnovabili in conformità alle disposizioni vigenti al momento del rinnovo.

3. La Giunta provinciale approva, previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per le comunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, una deliberazione che fissa i criteri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2, tenendo conto, in particolare, della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati, nonché della tutela del diritto all'informazione delle popolazioni di minoranza.

4. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dal comma 3 le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri previsti dalle deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.